

RISOLUZIONE N. 30/E



Roma, 28 febbraio 2007

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OGGETTO: *Quesito della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) – Articolo 10, primo comma, n. 22) e articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972 – Prestazioni inerenti alle mostre culturali.*

QUESITO

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini IVA, delle prestazioni relative alle visite guidate nonché alla fornitura di audioguide rese dall'organizzatore di una mostra culturale.

La SIAE chiede di sapere, in particolare, se le anzidette prestazioni debbano essere certificate mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

La SIAE, nel richiamare l'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 nonché i chiarimenti forniti con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 e con risoluzione n. 88/E del 12 giugno 2001, ritiene che le prestazioni relative alle visite guidate e alla fornitura di autoguide, se rese dall'organizzatore di una mostra culturale, debbano essere considerate prestazioni accessorie a quella principale e, pertanto, debbano essere

certificate con gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10, primo comma, n. 22) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'esenzione dall'IVA, fra l'altro, per *"le prestazioni (...) inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili"*.

Riguardo all'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 22) in argomento, la risoluzione n. 30 del 23 aprile 1998, dopo aver chiarito che trattasi di una esenzione oggettiva che prescinde dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto pubblico o privato che la realizza, ha precisato che l'agevolazione concerne oltre alla mera visita, anche prestazioni ad essa inerenti, quali la fornitura di audioguide e dell'accompagnatore.

L'esenzione recata dall'articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633 del 1972, secondo l'indirizzo interpretativo richiamato, riguarda, pertanto, sia il corrispettivo versato dal visitatore per assistere ad una mostra culturale sia altre prestazioni di servizi inerenti alla visita stessa, quali l'eventuale fornitura di audioguida e dell'accompagnatore.

La risoluzione n. 30 del 1998 ha precisato che sono esclusi dall'esenzione di cui al citato articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633, conseguentemente, i servizi non inerenti alla visita ad una mostra, quali, ad esempio, *"la vendita di cataloghi, stampe o altri beni"*, che vanno considerati assoggettati ad IVA.

Ciò posto, in relazione alla problematica relativa alla certificazione delle prestazioni esenti dall'IVA ai sensi del citato articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633, si fa presente quanto segue.

L'articolo 22, primo comma, n. 6), del DPR n. 633 del 1972 prevede che *"l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non*

oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione: per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10”.

L'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 stabilisce, inoltre, che non sono soggette all'obbligo di certificazione mediante le ricevute e gli scontrini fiscali le seguenti operazioni: *“le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”*.

Dalla ricostruzione normativa sopra operata discende, in via generale, che le prestazioni di servizi esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633 del 1972 non sono assoggettate a specifici obblighi di certificazione fiscale.

Ciò posto, per quanto riguarda le prestazioni inerenti alla visita ad una mostra culturale, oggetto del quesito, si fa presente quanto segue.

Con risoluzione n. 85 del 15 giugno 2004 è stato precisato che la visita ad una mostra culturale è compresa fra le prestazioni spettacolistiche di cui alla tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, in mancanza di una specifica norma esonerativa, i corrispettivi delle visite alle mostre culturali, al pari di quelli relativi alle altre attività di spettacolo di cui alla citata tabella C, *“devono essere certificati, in via generale, mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate”*.

In sostanza, i corrispettivi per la visita ad una mostra culturale, esenti dall'IVA ai sensi del citato articolo 10, primo comma, del DPR n. 633, ancorché non soggetti a specifici obblighi di certificazione mediante fattura, scontrini o ricevute fiscali, devono essere certificati, in quanto percepiti a fronte di una prestazione spettacolistica, mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate ai sensi dell'articolo 74-*quater* del DPR n. 633 del 1972 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.

Le disposizioni recate dai richiamati articoli 74-*quater* del DPR n. 633 e 7, comma 1, del DPR n. 544 stabiliscono, infatti, che le prestazioni relative alle attività di spettacolo nonché le operazioni ad esse accessorie devono essere certificate mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Dalle mostre culturali, riconducibili nella citata tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972 e assoggettate alla disposizione dei citati articoli 74-*quater* del DPR n. 633 e 7, comma 1, del DPR n. 544, occorre distinguere le ulteriori eventuali prestazioni relative alla fornitura di audioguide e dell'accompagnatore.

Dette ultime prestazioni, pur essendo inerenti alla mostra, in quanto rese solo nel contesto di una specifica esposizione artistica, non si identificano con l'attività spettacolistica né possono ritenersi ad essa accessorie agli effetti fiscali.

L'esposizione in appositi spazi di beni di rilevante utilità sociale soddisfa, con la visita da parte del pubblico, alla funzione spettacolistica dell'iniziativa. La fornitura delle audioguide o dell'accompagnatore, normalmente eventuale, è una prestazione ulteriore, resa spesso da un soggetto diverso dall'organizzatore della mostra, e svolge la funzione di informare il visitatore nel contesto della visita, ma non può ritenersi una necessaria integrazione della mostra - attività spettacolistica.

Pertanto, le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e delle visite guidate, esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633, non sono assoggettate, ancorché rese nell'ambito di una mostra culturale, all'obbligo di emissione del titolo di accesso attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui ai richiamati articoli 74-*quater* del DPR n. 633 e 7, comma 1, del DPR n. 544 e sono esonerate dall'emissione della certificazione fiscale ai sensi del citato articolo 22, primo comma, n. 6), del DPR n. 633 del 1972 e dell'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del DPR n. 696 del 1996.

La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.